

OGGETTO: Delibera di adesione alla nuova convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e gas da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata da Consorzio dei Comuni, Provincia Autonoma di Trento e CAF operanti sul territorio provinciale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2007), prevede l'applicazione di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati;
- che il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, in attuazione del predetto comma 375, ha determinato i criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, stabilendo di utilizzare, ai fini dell'individuazione della condizione di disagio economico, l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, ed attribuendo ai Comuni il compito di raccogliere le richieste di accesso al beneficio da parte degli utenti;
- che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, con deliberazione 6 agosto 2008 – ARG/elt 117/08 e successive modifiche, ha definito le modalità applicative del regime di compensazione per i clienti domestici svantaggiati, prevedendo altresì l'attivazione di un sistema informatico per l'ammissione alla riduzione tariffaria;
- che successivamente Ancitel spa ha attivato il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Elettriche (SGATE), che consente di gestire l'intero iter necessario ad attivare il regime di compensazione a favore dei clienti domestici in possesso dei requisiti di ammissibilità;
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma quarto, del decreto ministeriale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di Assistenza Fiscale;
- che l'Amministrazione comunale di Roverè della Luna con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 di data 03.06.2009 ha aderito alla convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata da Consorzio dei Comuni, Provincia Autonoma di Trento e CAF operanti sul territorio provinciale.

Dato atto

- che in data 24 maggio 2009 il Consorzio dei Comuni Trentini, la Provincia autonoma di Trento e le società di servizio dei CAF ACLI, CGIL, CISL, UIL, FABI, CIA, 50&più, FENALCA CNDL CONFARTIGIANATO, CONFAGRICOLTURA E COLDIRETTI hanno sottoscritto una nuova Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e gas da parte dei clienti domestici disagiati, che affida ai CAF operanti sul territorio il compito di assistere i cittadini nella presentazione delle domande relative al "bonus sociale", ad istruire le necessarie dichiarazioni ISEE e trasmettere quindi telematicamente a SGATE le domande raccolte;
- che il servizio viene proposto ai Comuni in forma gratuita, poiché ai sensi della suddetta Convenzione la Provincia autonoma di Trento, attraverso l'Assessorato agli Enti Locali, si è

impegnata a garantire le risorse finanziarie necessarie a coprire i costi del servizio ed il Consorzio dei Comuni Trentini si assume l'assolvimento delle obbligazioni economiche nei confronti dei CAF;

Ritenuto conveniente, tanto sotto il profilo economico quanto sotto il profilo organizzativo, non gravare ulteriormente gli uffici comunali con l'istruttoria relativa a tali pratiche.

Considerato che per poter usufruire di tale servizio occorre un atto di adesione alla convenzione stipulata tra il Consorzio dei Comuni Trentini, la Provincia autonoma di Trento e le società di servizio dei CAF ACLI, CGIL, CISL, UIL, FABI, CIA, 50&più, FENALCA, CNDL CONFARTIGIANATO, CONFAGRICOLTURA E COLDIRETTI

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità comunale;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

- 1) di approvare i contenuti e pertanto disporre l'adesione alla Convenzione per la gestione delle richieste di "bonus tariffa sociale" per la fornitura di energia elettrica e gas da parte dei clienti domestici disagiati, stipulata in data 24 maggio 2010 tra il Consorzio dei Comuni Trentini, la Provincia autonoma di Trento e le società di servizio dei CAF ACLI, CGIL, CISL, UIL, FABI, CIA, 50&più, FENALCA, CNDL, CONFARTIGIANATO, CONFAGRICOLTURA E COLDIRETTI allegata al presente atto;
- 2) di incaricare il Segretario Comunale, in qualità di amministratore SGATE, di provvedere ad abilitare i CAF firmatari all'invio dei dati al sistema. Tale adempimento dev'essere assolto prima o contestualmente all'invio della comunicazione di cui al numero 3);
- 3) di dare comunicazione del presente atto all'Assessorato agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento, al Consorzio dei Comuni Trentini ed alle società di servizio dei CAF firmatarie, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della Convenzione;
- 4) Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
- 5) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso proporre opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 97 del T.U.LL.RR.O.C., proporre ricorso al TRGA entro 60 giorni e ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal termine di scadenza del periodo di pubblicazione, ai sensi rispettivamente della L. 1034/1971 e del D.P.R. 1199/1971.